

Mantova, 5 giugno 2020
PS 50/152/2020

OGGETTO: DIRETTIVA DEL SINDACO SULL'ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI MANTOVA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ART. 13 DEL D.L. 113/2018 CONVERTITO NELLA L. 132/2018-

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del D.L. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018) dispone che *"il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"*;
- a seguito di ricorso avverso i provvedimenti con cui l'Ufficiale d'Anagrafe, in base alla predetta normativa, non ha accolto l'istanza di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dei richiedenti protezione internazionale, il Giudice designato del Tribunale di Mantova, con provvedimento del 28 maggio 2020, ha ordinato al Sindaco del Comune di Mantova l'immediata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente;
- il Giudice designato del Tribunale di Mantova, infatti, ha *"ritenuto di condividere l'orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di merito per la quale l'espressione contenuta nell'art. 13 del decreto-legge n. 113/2018 secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo" per l'iscrizione anagrafica avrebbe soltanto l'effetto di far venire meno il regime speciale introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n. 13/2017 convertito con legge n. 46/2017 (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all'anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e di riportare il richiedente al regime ordinario e cioè quello della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell'art. 6 co. 7 del d. lgs. 286/1998 (in tal senso si vedano:*

Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 2 maggio 2019

Tribunale di Genova, ordinanza del 20 maggio 2019

Tribunale di Prato, ordinanza del 28 maggio 2019

Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019

Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 luglio 2019

Tribunale di Parma, ordinanza del 2 agosto 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Tribunale di Catania, ordinanza del 1 novembre 2019

Tribunale di Roma, ordinanza del 25 novembre 2019

Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 dicembre 2019

Tribunale di Firenze, ordinanza del 7 dicembre 2019

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14 gennaio 2020

Tribunale di Palermo, sentenza del 23 gennaio 2020

Tribunale di Cagliari, ordinanza del 28 gennaio 2020

Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2020

Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020

Tribunale di Torino, ordinanza del 30 aprile 2020);

- il medesimo Giudice, inoltre, ha giudicato che ... *“il rifiuto dell’amministrazione ... di iscrivere il ricorrente alle liste anagrafiche del Comune di residenza, oltre a costituire una lesione irreparabile di un diritto soggettivo, impedisce il godimento e l’esercizio effettivo dei diritti di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2,3,4,16 e 38 Cost.”;*

CONSIDERATO CHE persistere nel negare l’iscrizione al registro della popolazione residente ai richiedenti protezione internazionale esporrebbe l’ente alla rifusione, a favore dei ricorrenti, delle spese legali (posto che con la predetta ordinanza il Giudice del Tribunale di Mantova le ha compensate integralmente *“in considerazione della complessità della materia, della pendenza del giudizio di costituzionalità della norma di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 113/2018 e del comportamento processuale del resistente ...”*), oltreché al rischio di possibili richieste di risarcimento dei danni, trattandosi di questioni inerenti il godimento e l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

RITENUTO CHE, pertanto, sia opportuno che gli Ufficiali d’Anagrafe delegati di questo Comune provvedano ad iscrivere nel Registro della Popolazione Residente del Comune di Mantova i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale con le modalità ordinarie di cui al D.P.R. 223/1989.

VISTI:

- l’art. 14 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che *“1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54...”*.
- l’art 54, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ...”*.
- l’art. 40.6 dello Statuto del Comune di Mantova, il quale prevede che il Sindaco *“sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti ...”*.

DISPONE

che gli Ufficiali d'Anagrafe delegati iscrivano nel Registro della Popolazione Residente del Comune di Mantova i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale con le modalità ordinarie di cui al D.P.R. 223/1989.

Si trasmetta il presente provvedimento a:

- **Dirigente dello Sportello Unico Imprese e cittadini del Comune di Mantova**, al fine di portarlo a conoscenza di chiunque vi abbia interesse o ne sia destinatario, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata all'esecuzione del medesimo.
- **Onorevole Signor Prefetto di Mantova**



Matia Palazzi
Sindaco di Mantova